



CITTA' DI MORTARA
Provincia di Pavia

STATUTO DEL COMUNE



S T A T U T O D E L C O M U N E

Indice

CAPO I	ELEMENTI COSTITUTIVI DEL COMUNE
CAPO II	ORDINAMENTO STRUTTURALE
CAPO III	ORGANI BUROCRATICI
CAPO IV	UFFICI E PERSONALE DEL COMUNE
CAPO V	SCOPI E GESTIONE DEI SERVIZI
CAPO VI	CONTROLLO INTERNO
CAPO VII	FORME COLLABORATIVE
CAPO VIII	PARTECIPAZIONE POPOLARE
CAPO IX	ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE
CAPO X	FUNZIONE NORMATIVA



CAPO I ELEMENTI COSTITUTIVI DEL COMUNE

Art. 1 - Principi fondamentali

Il Comune di Mortara è ente autonomo locale, il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato.

L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

Il Comune ha potere di rappresentanza degli interessi della collettività nei confronti degli organi degli altri livelli di governo e di amministrazione.

Art. 2 - Finalità

Il Comune promuove lo sviluppo qualitativo e il progresso civile, sociale, economico e culturale della propria comunità ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione.

Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla amministrazione.

La sfera di governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale degli interessi. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

- a). la difesa e la tutela della vita umana nell'arco della sua esistenza;
- b). il riconoscimento della famiglia come ambito primario di formazione della persona;
- c). l'attuazione e la promozione di interventi in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate,
- d). superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito;
- e). promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
- f). sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona, anche con l'attività delle organizzazioni di volontariato;
- g). tutela e salvaguardia delle caratteristiche naturali, ambientali, storiche e culturali del proprio territorio, anche con la partecipazione delle associazioni che abbiano le stesse finalità, per garantire alla collettività una migliore qualità della vita;
- h). eguaglianza di tutti, non solo formale ma nella pratica concreta, nei comportamenti, nelle leggi, nei contratti, nella sostanza e nelle pari opportunità uomo-donna (legge sulle azioni positive);
- i). assicurazione, nella programmazione dei servizi di competenza e trasparenza soprattutto nell'informazione rivolta specificatamente alle donne;
- l). riconoscimento delle politiche rivolte alle esigenze dei giovani come strumento fondamentale per lo sviluppo socio-economico della Città, favorendo progetti per la prevenzione dei fenomeni di disagio tra la popolazione giovanile;
- m). la valorizzazione delle autonomie locali nell'ambito dell'unità nazionale;
- n). l'affermazione della propria tradizionale vocazione europeista, finalizzando la propria opera di autogoverno al raggiungimento di una nuova stagione di convivenza pacifica e libera cooperazione fra i popoli e Stati, aderendo ad ogni



organizzazione comunitaria internazionale che riconosca i principi fondamentali della Carta Europea delle Libertà e delle Autonomie.

In particolare, riguardo al ruolo storico della città di Mortara nella Lomellina, il Comune promuove, partecipandovi tutte le iniziative per il recupero delle caratteristiche peculiari della Lomellina, con speciale riguardo alla natura e alla qualità delle acque, dell'aria, delle zone boschive, della morfologia del territorio, delle tradizioni culturali, popolari, folcloristiche e storiche della sua gente.

Il Comune, in conformità ai principi costituzionali, promuove altresì la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative sociali, di educazione, di cooperazione e di informazione che tendano a fare del Comune stesso una terra di pace. Riconosce il ruolo fondamentale che svolge l'educazione e quindi la scuola nella crescita dell'individuo nella società.

Il Comune valorizza altresì tutte le iniziative per lo sport, la socializzazione ed il tempo libero, con particolare riferimento alle categorie deboli o a rischio della società.

Art. 3 - Programmazione e forme di cooperazione

Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione. Coopera con gli altri enti locali e con la Regione.

Concorre alla determinazione degli obiettivi, dei piani e dei programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di competenza, alla loro attuazione. Partecipa alla formazione dei piani e programmi regionali e degli altri enti locali.

Art. 4 - Territorio e sede comunale

La circoscrizione del Comune è costituita dal capoluogo e da sette frazioni storicamente riconosciute dalla comunità. Esse sono: Madonna del Campo, Medaglia, Cattanea, Casoni dei Peri, Molino Faenza, Gualina, Casoni S. Albino.

Il territorio del Comune si estende per Kmq. 52,12 e confina a nord con i Comuni di Parona, Albonese e Nicorvo; ad est con i Comuni di Gambolò e Tromello; a sud con i Comuni di Cergnago e Olevano; ad ovest con i Comuni di Castello d'Agogna e Ceretto.

Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel capoluogo. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale.

In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze il Consiglio può riunirsi, per disposizione del sindaco, con previo parere conforme della Giunta Comunale, anche in luoghi diversi dalla propria sede.

La circoscrizione territoriale del Comune può essere modificata con legge della Regione, a condizione che la popolazione interessata sia sentita ed esprima la propria volontà mediante referendum.

Art. 5 - Albo pretorio

Il Consiglio Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad albo pretorio, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

Il Segretario cura l'affissione degli atti sopracitati avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.



Art. 6 - Stemma e gonfalone

Il Comune, negli atti e nel sigillo, si identifica con il nome di Mortara, dal 1706 elevata a città da Vittorio Amedeo II, e con lo stemma concesso mediante decreto del Presidente della Repubblica in data 26 novembre 1969.

Nelle cerimonie e nelle pubbliche ricorrenze il gonfalone comunale, nella foggia autorizzata con il medesimo decreto di cui sopra, accompagna il sindaco od un suo delegato ufficiale.

L'uso e la riproduzione del simbolo per fini non istituzionali sono vietati, salva specifica autorizzazione della Giunta Comunale.

CAPO II

ORDINAMENTO STRUTTURALE

Art. 7 - Organi del Comune

Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale ed il Sindaco.

Art. 8 - Attribuzione ed esercizio di funzioni

La Legge e lo Statuto attribuiscono le funzioni agli Organi di Governo, ai Responsabili di Settore, al Segretario Comunale ed al Direttore Generale.

Gli organi e i soggetti titolari delle funzioni le esercitano nel rispetto della legge, dello Statuto e dei regolamenti.

Il titolare delle funzioni è responsabile del loro esercizio e del risultato.

Le funzioni sono delegabili solo nei casi previsti dalla legge e dallo Statuto. Il delegante risponde dell'esercizio delle funzioni delegate quando la responsabilità consegue dagli atti di indirizzo della delega.

Art. 9 - Conflitti di attribuzione

Il conflitto tra organi o soggetti titolari di funzioni attribuite dalla legge o dallo Statuto sono sottoposti alla valutazione del Consiglio Comunale che, sentite le parti, adotta gli eventuali provvedimenti di indirizzo.

Art. 10 - Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo. Esso, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale, definita da apposito regolamento.

Entro novanta giorni dalla data di insediamento il sindaco, sentita la giunta comunale, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

Art. 11 - Competenze ed attribuzioni del Consiglio Comunale



Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità, al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.

Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

Ispira la propria azione al principio di solidarietà.

Il Consiglio Comunale può istituire organi strumentali per l'esercizio dei Servizi Sociali, culturali ed educativi, stabilendone con regolamento la composizione, la durata, le competenze e le risorse, nonché esercitare funzioni di controllo e di verifica delle finalità, indirizzi e obiettivi.

Art. 12 - Sessione e convocazione del Consiglio Comunale

L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessioni pubbliche, ordinarie e straordinarie, convocate dal Sindaco, che formula l'ordine del giorno, sentita la Giunta Comunale, e ne presiede i lavori secondo le norme del regolamento.

Nel caso di sua assenza o di giuridico impedimento la presidenza spetta all'assessore anziano o agli assessori in ordine di anzianità.

Mancando tutti gli assessori assume la presidenza il consigliere anziano.

Sono ordinarie le sedute in cui si approvano il bilancio di previsione e il conto consuntivo del Comune.

L'avviso scritto di convocazione, con l'ordine del giorno, deve essere recapitato ad ogni consigliere almeno cinque giorni liberi prima della riunione, non computandosi nè il giorno iniziale, nè il giorno della seduta, nel caso di sessioni ordinarie, mentre per le sessioni straordinarie la consegna deve avvenire almeno tre giorni liberi prima di quello stabilito per l'adunanza.

Su richiesta, devono essere fornite gratuitamente le copie della documentazione ai consiglieri.

E' possibile la convocazione d'urgenza almeno ventiquattro ore prima della seduta, salva la facoltà della maggioranza dei consiglieri di chiedere che la trattazione degli affari d'urgenza sia rinviata al giorno successivo, in modo da mettere in grado i consiglieri stessi di poter deliberare e dare il proprio voto con cognizioni di causa.

Nel caso che all'ordine del giorno di un'adunanza già convocata, la Giunta deliberasse di aggiungere nuovi oggetti da trattare, essi debbono essere notificati 24 ore prima della adunanza solo se ricorrono gli estremi dell'urgenza o della necessità.

Il Consiglio Comunale, però, anche in questo caso potrà rinviare ogni deliberazione al giorno successivo, cioè prorogare la seduta.

In tutti i casi il sindaco deve partecipare al prefetto e al presidente del comitato regionale di controllo competente, almeno tre giorni prima, il giorno della convocazione del consiglio e l'elenco degli affari da trattare, salvi i casi d'urgenza.



L'ordine del giorno formulato dal sindaco è adottato dalla Giunta Comunale con apposita delibera, che viene affissa come di regola all'albo pretorio del Comune per dare pubblicità agli oggetti che saranno discussi in seduta consiliare.

Possono essere altresì convocati per argomenti di particolare rilevanza consigli comunali aperti o assemblee pubbliche anche in luoghi diversi dalla sede comunale.

Per l'intera giornata in cui si terrà seduta, e fino al termine di questa, dovrà essere esposta al balcone del palazzo civico, a cura del messo, la bandiera nazionale, così da rendere pubblica notizia dell'avvenimento alla cittadinanza.

Salvo che la legge non disponga altrimenti, le sedute del Consiglio Comunale non sono valide e pertanto nessuna deliberazione può essere presa dal Consiglio in seduta di prima convocazione se alla riunione non è presente almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune.

Fra i presenti non devono considerarsi i consiglieri che devono astenersi dal prendere parte alla deliberazione nella quale siano in gioco interessi loro propri o di loro congiunti od affini sino al quarto grado civile.

Nel caso in cui l'uscita dei consiglieri dalla seduta consiliare fa venire meno il numero legale, il presidente sospende o scioglie la seduta a seconda che l'uscita abbia carattere temporaneo o definitivo.

La legalità del numero deve raggiungersi entro mezz'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione.

Art. 13 - Deliberazioni del Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale delibera a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto.

L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio Comunale sono curate dal segretario del Comune secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento.

Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio, nominato dal presidente.

I verbali delle sedute del Consiglio Comunale sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Se il Consiglio Comunale, per varie ragioni, è ridotto a meno della metà del numero di consiglieri assegnatogli per legge, non può deliberare validamente nè in prima nè in seconda convocazione.

Eccezionalmente, le sedute del Consiglio Comunale possono essere segrete su singoli argomenti, quand'essi comportino apprezzamenti delle qualità, attitudini, merito o demerito delle persone.

Art. 14 - Commissioni

Il Consiglio Comunale può istituire, nel suo seno, commissioni permanenti, temporanee o speciali, ovvero commissioni di controllo o garanzia. La presidenza di queste ultime è assegnata a rappresentanti della minoranza..

Il regolamento disciplina il funzionamento e la loro composizione, nel rispetto del criterio di rappresentanza di tutti i gruppi consiliari, anche con rappresentanti esterni.



Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori - anche su richiesta - sindaco, assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche, economiche e culturali, per l'esame di specifici argomenti.

Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

Art. 15 - Consiglieri comunali

La posizione giuridica e lo status dei consiglieri comunali sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità, alla quale costantemente rispondono.

Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate da chi, fra gli eletti, ha ottenuto il maggior numero di voti, dato dai voti di lista sommati alle preferenze individuali.

A parità di voti, l'anzianità è determinata dalla maggiore età.

Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate dal consigliere medesimo ai rispettivi consigli. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio Comunale, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surrogazione del consigliere dimissionario.

Il consigliere comunale ha diritto alla consultazione degli atti o documenti. La consultazione deve essere libera, sollecita, totale e gratuita.

Art. 16 - Diritti e doveri dei consiglieri

Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del consigliere comunale, previsto dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.

L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidano in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del giusto procedimento.

Ai sensi del presente Statuto si intende per giusto procedimento quello per cui l'emanazione del provvedimento sia subordinata alla preventiva istruttoria corredata dai pareri tecnici, contabili e di legittimità, ex lege.

Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere il proprio domicilio nel territorio comunale. Ogni consigliere deve comunicare, secondo le modalità stabilite nel regolamento, all'inizio ed alla fine del mandato, i redditi posseduti.

Art. 17 - Gruppi consiliari

I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento, e ne danno comunicazione al segretario comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la Giunta Comunale, che abbiano riportato il maggior numero di voti di preferenza per ogni lista.

Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.



Art. 18 - Giunta Comunale

La Giunta Comunale è l'organo di governo del Comune. Essa impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.

Adotta tutti gli atti concreti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente, nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale.

Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio Comunale e viene sentita per la formulazione dell'ordine del giorno da sottoporre alla trattazione e alle decisioni di tale organo.

Art. 19 - Nomina

La Giunta Comunale è nominata dal Sindaco.

Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

Art. 20 - Composizione

La Giunta Comunale è composta dal sindaco e da sei assessori. E' assessore anziano il più anziano di età.

Fino a tre assessori potranno essere nominati tra cittadini non consiglieri purchè in possesso dei seguenti requisiti:

- * Eleggibilità e compatibilità a consigliere comunale;
- * Assenza della candidatura nella elezione del Consiglio in carica;
- * Professionalità e competenza nel settore delegato;
- * Rispetto di un comportamento etico che sia ispirato a criteri di servizio per l'interesse pubblico e/o sociale che la carica comporta.

Gli assessori extraconsiliari partecipano alle sedute del Consiglio Comunale con diritto di parola per le materie di cui siano relatori.

Art. 21 - Funzionamento della Giunta Comunale

La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal sindaco o dall'assessore che ne fa le veci, che stabilisce col segretario l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

Per la validità della seduta è necessaria la presenza di almeno quattro dei componenti, compreso il Sindaco. Le riunioni di Giunta non sono pubbliche.

Gli assessori sono preposti ai servizi comunali individuali per settori, per delega speciale del Sindaco.

Il Sindaco può delegare un assessore effettivo a sostituirlo, in caso di assenza o impedimento, in tutte le sue funzioni. Si ha, in questo, una delega generale, con la figura dell'assessore delegato.



Solo se questi non vi sia (o perchè assente o perchè il Sindaco non ha rilasciato delega generale), la sostituzione del Sindaco spetta all'assessore anziano e, in mancanza di assessori, al consigliere anziano.

La delega generale e quelle speciali devono essere fatte per iscritto.

Art. 22 - Attribuzioni

La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del segretario o dei funzionari dirigenti, collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

I verbali di seduta e di deliberazione della Giunta Comunale vengono sottoscritti dal Sindaco o dall'assessore che presiede la riunione e dal Segretario Comunale.

Art. 23 - Il Sindaco

Il Sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.

Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali esecutive.

La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio del Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.

Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio o del nuovo Sindaco. Fino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti, attribuzioni quale organo di amministrazione e di vigilanza e poteri di organizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla.

Il Sindaco, quando particolari motivi lo esigono, può delegare a uno o più consiglieri l'esercizio di funzioni di sua competenza inerenti a specifiche attività o servizi che non comportino l'adozione di atti.

Art. 24 - Attribuzioni di amministrazione

Il Sindaco:

- a) adotta i provvedimenti necessari per l'osservanza delle norme di legge, dello statuto e dei Regolamenti non espressamente attribuite ad altro organo;
- b) provvede alla nomina degli assessori, ne coordina l'attività e può delegare agli stessi l'adozione di specifiche categorie di atti e di provvedimenti;
- c) provvede alla nomina ed alla revoca del Segretario comunale;



- d) provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni;
- e) attribuisce gli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi, nonché gli incarichi di direzione previsti all'art. 51, commi 5 e 6, della legge 142/90 a tempo determinato con l'osservanza delle disposizioni statutarie e regolamentari;
- f) procede, secondo la previsione della legge 15.05.1997 n. 127 all'attribuzione di incarichi di collaborazioni esterne;
- g) adotta i provvedimenti necessari per il miglior funzionamento dei servizi pubblici ed agli orari di apertura al pubblico degli uffici;
- h) svolge le funzioni di vigilanza, previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, promuovendo ed assumendo ogni necessaria iniziativa.

Art. 25 - Vice Sindaco

Il Vice Sindaco è l'assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o di impedimento. Il Vice Sindaco può essere designato, eventualmente, anche nel documento programmatico.

Gli assessori, in caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di anzianità, dato dall'età. Delle deleghe rilasciate al Vice Sindaco ed agli assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio Comunale ed agli organi previsti dalla legge.

CAPO III

ORGANI BUROCRATICI

Art. 26 - Funzioni e compiti del segretario

Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco.

Svolge le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti o assegnategli dal Sindaco.

In caso di assenza o di impedimento del Segretario, ne svolge le funzioni il Vice Segretario.

Art. 27 - Il Vice Segretario

Un funzionario in possesso della laurea richiesta per ricoprire il posto di Segretario, su incarico della Giunta, svolge le funzioni di Vice Segretario, e in caso di assenza o impedimento del Segretario le funzioni di Segretario Generale Vicario, oltre alle attribuzioni specifiche previste per il posto ricoperto.



CAPO IV

UFFICI E PERSONALE DEL COMUNE

Art. 28 - Principi strutturali ed organizzativi

L'amministrazione del Comune si attua mediante un'attività per obiettivi in funzione dell'organizzazione del lavoro, dell'analisi e dell'individuazione delle produttività e dei carichi di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascun elemento dell'apparato, del superamento della separazione rigida alle competenze nella divisione del lavoro con massima flessibilità delle strutture e del personale.

Art. 29 - Struttura

Il Comune disciplina con appositi atti di Giunta la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione fra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al Segretario comunale e/o al Direttore Generale se nominato ed ai responsabili degli uffici e dei servizi.

Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e sulla base di criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

I servizi e gli uffici operano sulla base della individuazione delle esigenze e delle aspettative dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

Spettano ai dirigenti ed ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo Statuto espressamente non riservino agli organi del governo dell'ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico.

La nomina dei responsabili dei servizi e degli uffici è conferita a tempo determinato, con provvedimento motivato dal Sindaco, secondo criteri di competenza professionale. Tale nomina può essere revocata in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco o della Giunta o dell'Assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento, al termine di ciascun anno finanziario, degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto dall'at. 11 del D. Leg. 77/95 e successive modificazioni, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata o negli altri casi disciplinari dell'art. 20 del D. Leg. 29/93 e dei contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione della nomina può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni a seguito di concorso.

Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per l'esercizio di funzioni amministrative o per l'espletamento associato dei servizi.

Art. 30 - Personale

Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.



La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'ente che danno esecuzione alle leggi ed allo Statuto.

Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina in particolare: struttura organizzativo-funzionale; dotazione organica; modalità di assunzione e cessazione del servizio; diritti, doveri e sanzioni; modalità organizzative della commissione di disciplina; trattamento economico in esecuzione dei contratti collettivi di lavoro.

Il Comune valorizza la professionalità femminile assumendo la legge sulle azioni positive come criterio guida delle politiche del personale.

CAPO V

SCOPI E GESTIONE DEI SERVIZI

Art. 31 - Forme di gestione

L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità obiettivi e scopi di rilevanza sociale, per la promozione dello sviluppo economico e civile, viene svolta attraverso servizi pubblici.

La scelta della forma di gestione per ciascun servizio verrà effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.

Nell'organizzazione dei servizi devono essere comunque assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti e dei Cittadini.

Art. 32 - Gestione in economia

L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono, di norma, disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 33 - Azienda speciale

Il Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico, sociale e civile.

L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dall'apposito Statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal consiglio di amministrazione delle aziende.

Il consiglio di amministrazione ed il presidente sono nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale fuori dal proprio seno, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

La direzione dell'azienda speciale è affidata al direttore, dal quale dipende tutto il personale ed a cui compete la responsabilità gestionale.

La nomina, la durata in carica, la conferma e la cessazione del direttore sono regolate dalla legge.

Art. 34 - Nomine e revoche nelle aziende speciali



Gli amministratori delle aziende sono nominati dal Sindaco, nei termini di legge, sulla base del curriculum dei candidati.

Ai suddetti amministratori è esteso l'obbligo di pubblicità dei redditi previsto dall'art. 14 - ultimo comma - del presente Statuto.

Art. 35 - Gestione associata dei servizi e delle funzioni

Il Comune sviluppa rapporti con altri Comuni e la Provincia e la Regione per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

CAPO VI

CONTROLLO INTERNO

Art. 36 - Gestione economica e finanziaria

La gestione economica e finanziaria del Comune deve rispondere ai criteri di efficienza, produttività ed economicità.

Art. 37 - Controllo interno

La Giunta procede a controlli interni economici e di gestione a mezzo di apposita struttura.

L'attività di controllo e di valutazione della gestione operativa dell'Ente è volta ad assicurare il monitoraggio permanente e la verifica costante della realizzazione degli obiettivi e della corretta, spedita, efficace, economica ed efficiente gestione delle risorse pubbliche, nonché, in generale, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa, con particolare riferimento all'attività assolta dagli organi di gestione da attuarsi mediante apprezzamenti comparativi dei costi e dei rendimenti.

Rientrano nell'oggetto del controllo valutativo di cui al comma 3 anche le determinazioni assunte dal Direttore e dai responsabili delle strutture di massima dimensione, se direttamente investiti della responsabilità di gestione nel corpo del piano esecutivo di gestione, in merito all'impiego ed all'organizzazione delle risorse umane, anche con riguardo all'utilizzo delle risorse finanziarie destinate all'incentivazione del personale ed alla remunerazione accessoria delle relative responsabilità, della qualità delle prestazioni e della produttività collettiva ed individuale.

Ai sensi dell'art. 20 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, il Comune istituisce il servizio di controllo interno e costituisce idoneo nucleo di valutazione, cui sono rimessi i compiti di monitoraggio e di verifica di cui al presente art., da assolversi previa determinazione, ameno annuale, degli indicatori di riferimento del controllo.

Il servizio di controllo interno e il nucleo di valutazione operano in posizione di compiuta autonomia funzionale ed organizzativa, riferiscono agli organi di direzione politico amministrativa e collaborano con il Direttore e con i responsabili delle strutture di massima dimensione.

La composizione, le attribuzioni, le dotazioni e le modalità di funzionamento del servizio di controllo interno e del nucleo di valutazione sono determinate nell'ambito del



regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che può prevedere che tali funzioni siano affidate ad esperti esterni.

Art. 38 - Revisori

Il collegio dei revisori, in conformità allo statuto ed al regolamento, collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che deve accompagnare la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

Nell'esercizio della propria attività il collegio dei revisori dei conti compie verifiche periodiche ed esprime rilievi e formula proposte al Consiglio Comunale tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità di gestione.

Le cause di incompatibilità dei revisori dei conti sono quelle previste dalla legge. Saranno disciplinate con il regolamento e le modalità della loro possibile revoca per inadempienza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni.

Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, i revisori avranno diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle loro competenze.

CAPO VII

FORME COLLABORATIVE

Art. 39 - Convenzioni con enti

Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.

Le convenzioni, contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 40 - Consorzi di servizi

Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari, ha facoltà di promuovere la costituzione di aziende consortili tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi previste nell'articolo precedente. Il Consiglio Comunale, unitamente alla convenzione, approva lo statuto delle aziende consortili che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente, secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.

L'azienda consortile assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.



Art. 41 - Unione di Comuni

In attuazione del principio della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio Comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni dei Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

Art. 42 - Accordi di programma

Il Comune, per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

L'accordo oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori, ed in particolare:

- determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
- individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
- assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione in intenti del Consiglio Comunale, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

Art. 43 - Difensore civico - Istituzione

E' istituito l'Ufficio del Difensore Civico, il quale svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa.

Art. 44 - Requisiti del Difensore civico

Il Difensore Civico deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) età non inferiore a 35 anni e non superiore a 70; b) comprovate autorità ed integrità morale, con esperienza amministrativa o di tutela dei diritti del cittadino; c) residenza nel Comune di Mortara da almeno cinque anni.

La carica di Difensore Civico non può essere ricoperta da chi si trovi in uno dei casi di ineleggibilità o incompatibilità previsti dalla legge per i consiglieri comunali. Non sono altresì eleggibili alla carica di Difensore Civico: - coloro che ricoprono cariche direttive o esecutive in organizzazione politiche o sindacali; - i candidati non eletti nelle ultime elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale o dei Consigli circoscrizionali; - i Consiglieri comunali prima di cinque anni dalla cessazione della carica; - i parlamentari nazionali e provinciali; - i componenti dei Consigli regionali e provinciali; - i componenti del Comitato regionale di Controllo.



Art. 45 - Elezione e durata in carica

Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati e con voto palese, dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta.

Art. 46 - Funzioni

Il Difensore Civico: a) verifica e trasmette al Sindaco le segnalazioni dei cittadini e delle associazioni in ordine ad abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'Amministrazione Comunale e delle istituzioni e aziende da essa direttamente o funzionalmente dipendenti; b) propone al Consiglio Comunale interventi diretti a rimuovere fattori strutturali, organizzativi e tecnici che impediscano, di fatto ai cittadini l'esercizio dei diritti previsti dalle leggi vigenti e dal presente Statuto; c) invia annualmente al Consiglio Comunale una relazione scritta dell'attività svolta; il Consiglio esamina la relazione entro trenta giorni ed adotta le determinazioni di sua competenza; d) favorisce incontri con i responsabili dei servizi in ordine al loro funzionamento; e) può inviare al Consiglio Comunale, in ogni momento, relazioni su questioni specifiche.

Art. 47 - Mezzi e personale

Il Difensore Civico ha sede presso gli uffici del Palazzo Comunale.

Il Difensore Civico si avvale del personale della Segreteria.

Il Difensore Civico ha diritto di ottenere ogni notizia per l'espletamento del proprio mandato nonchè copia degli atti e dei documenti connessi alle questioni trattate.

Art. 48 - Trattamento economico

Al Difensore Civico spettano l'indennità di funzione, l'indennità di missione ed il rimborso delle spese di trasporto, nelle misure stabilite dalla legislazione vigente per gli assessori.

Art. 49 - Decadenza e revoca

La perdita delle condizioni di eleggibilità comporta la decadenza dalla carica.

Le cause d'incompatibilità, sia che esistano al momento dell'elezione sia che sopravvengano ad essa, comportano la decadenza dalla carica.

Il Difensore Civico può altresì essere revocato per grave inosservanza delle sue funzioni.

I provvedimenti di decadenza e di revoca sono assunti, con deliberazione motivata dal Consiglio Comunale, adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, con votazione palese. In ogni caso la pronuncia di decadenza o di revoca deve essere assunta previa contestazione e concessione di un termine a difesa.

Art. 50 - Regolamento

Il procedimento per l'elezione, le modalità di intervento del Difensore Civico e d'organizzazione dell'ufficio sono disciplinate da regolamento.



CAPO VIII

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 51 - Partecipazione all'attività dell'ente

Ai cittadini ed alle associazioni sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi, che favoriscano il loro intervento nella formulazione degli atti.

Sono riconosciute consulte, costituite da associazioni presenti sul territorio, relative ai settori di rilevanza per gli interessi della comunità.

Con esse l'Amministrazione attiverà forme di consultazione, acquisendo il loro parere nelle materie di loro competenza.

Art. 52 - Interventi nel procedimento amministrativo

I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.

La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.

Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso e periodicamente, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviate, nonché di dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o di altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione.

Gli aventi diritto, entro sessanta giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.

Il responsabile dell'istruttoria, entro trenta giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.

Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.

Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'Amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro trenta giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.

I soggetti di cui al primo comma hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.

La Giunta Comunale potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.



Art. 53 - Istanze al Sindaco

I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività amministrativa.

La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di trenta giorni dal Sindaco o dal Segretario o dal dipendente responsabile, a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

Art. 54 - Petizioni all'Amministrazione

Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre necessità comuni.

Il regolamento determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In questo ultimo caso il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

La petizione è esaminata dall'organo competente entro trenta giorni dalla presentazione. La procedura si chiude in ogni caso con provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 55 - Proposte di iniziativa popolare

Duecento cittadini possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi, che il Sindaco trasmette entro quindici giorni successivi all'organo competente, corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

L'organo competente deve sentire una rappresentanza dei proponenti dell'iniziativa entro trenta giorni dalla presentazione della proposta.

Resta comunque facoltà dell'Amministrazione, sulla base dei propri programmi, di procedere o meno all'accoglimento della proposta.

Tra l'Amministrazione Comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi, nel perseguimento del pubblico interesse, al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

Art. 56 - Accesso alle informazioni

Il Comune riconosce la possibilità dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi. Apposito regolamento disciplinerà i modi di accesso.

Per stabilire norme coerenti con i principi annunciati, si garantisce la più ampia partecipazione dei cittadini e delle associazioni alla stesura dei regolamenti del presente Statuto.



Art. 57 - Diritti di accesso

Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio copie.

CAPO IX

ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

Art. 58 - Incentivazione delle attività associative

Il Comune valorizza, promuove e tutela in ogni campo le libere forme di associazione, soprattutto quelle che operano nei settori della cultura, dell'economia, delle attività ricreative, ambientali, sociali e sportive.

Alle forme associative è riservato un ruolo di partecipazione attiva all'Amministrazione Comunale.

Alle associazioni ed agli organi di partecipazione possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale, che tecnico-professionale ed organizzativa.

Art. 59 - Referendum consultivi

Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa. Non possono essere indetti referendum su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo triennio.

Soggetti promotori del referendum possono essere il 5% (cinque per cento) del corpo elettorale od il Consiglio Comunale a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

Il Consiglio Comunale fissa nel regolamento i requisiti di ammissibilità, i tempi e le condizioni di accoglimento che garantiscano l'effettiva praticabilità dell'istituto del referendum e le modalità organizzative della consultazione.

L'eventuale ammissibilità del quesito referendario è comunque stabilita, prima della raccolta delle firme, dall'organismo preposto dall'apposito regolamento.

Il Consiglio Comunale fissa un termine di novanta giorni dall'entrata in vigore del presente statuto per la realizzazione del regolamento di attuazione della materia referendaria.

Art. 60 - Effetti del referendum

Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio Comunale delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune per comprovati motivi di ordine economico-finanziario o legislativi.



CAPO X

FUNZIONE NORMATIVA

Art. 61 - Statuto del Comune

Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale.

Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno il 5% (cinque per cento) del corpo elettorale per proporre modificazioni allo Statuto, anche mediante un progetto redatto in articoli.

Si applica in tali ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

Lo Statuto e le sue modifiche, entro quindici giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Art. 62 - Regolamenti comunali

Il Comune emana regolamenti nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo Statuto ed in tutte le altre materie di competenza comunale.

Nelle materie di competenze riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta Comunale, a ciascun consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'art. 50 del presente Statuto.

I regolamenti possono essere sottoposti a referendum con effetti anche abrogativi nei limiti e secondo le modalità prescritte nei precedenti artt. 53 e 54.

Nella formazione dei regolamenti devono essere consultati i soggetti interessati: associazioni e organismi rappresentativi.

I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 63 - Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nella legge 8 giugno 1990 n. 142 ed in altre leggi e nello Statuto stesso, entro i centoventi giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art. 64 - Norme transitorie e finali

Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.



Il Consiglio Comunale si impegna ad approvare i regolamenti previsti dal presente statuto, fissando termine di sei mesi dall'approvazione del presente statuto per la creazione di commissioni specifiche.

Fino all'adozione dei suddetti regolamenti restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Statuto stesso.